

## **PAOLO RIPAMONTI – ELENA INVERNIZZI**

*Commercialisti Associati – Revisori Legali*

*Largo Caleotto, 1 - 23900 LECCO (LC)*

*Tel. 0341/364022 - Fax 0341/287042*

Gentile Cliente

### **Circolare n.5/2019: Nuove restrizioni alle compensazioni.**

Con il D.L. 26.10.2019 n. 124 del 2019, cosiddetto "Decreto Fiscale 2020", collegato alla legge di bilancio per il prossimo anno, sono state modificate e inasprite le norme volte a contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni. Tra le principali novità introdotte dal citato decreto, si annovera anche quella che modifica i presupposti per l'utilizzo in compensazione orizzontale (versamenti erariali/contributivi) dei crediti emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette IRPEF, IRES, IRAP e imposte sostitutive. In particolare, tali presupposti vengono **allineati a quelli già vigenti** per i crediti d'imposta relativi alle dichiarazioni annuali IVA e alle istanze infrannuali presentate attraverso i Modelli IVA TR.

Le nuove disposizioni, infatti prevedono che i crediti IRPEF, IRES, IRAP e imposte sostitutive di ammontare **superiore a 5.000 euro annui** potranno essere utilizzati in compensazione solo dopo la presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito. Sarà necessario aspettare il **decimo giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione** da cui emerge il credito, che deve inoltre recare **l'apposizione del visto di conformità**, prima di poter essere utilizzato nel mod. F24 a scomputo di altri debiti fiscali e contributivi.

La novità, troverà applicazione con decorrenza dai crediti maturati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dalle dichiarazioni fiscali presentate nel 2020. Rimangono invariate, invece, le regole relative alla compensazione orizzontale dei crediti di ammontare non superiore a 5.000 euro annui. Tali crediti, infatti, analogamente a quanto previsto ai fini IVA, potranno continuare ad essere utilizzati liberamente in quanto:

- non sarà necessaria l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, e
- l'utilizzo del credito potrà essere già effettuato dal 1° gennaio successivo rispetto all'anno in cui il credito stesso è emerso senza necessità di attendere la presentazione della relativa dichiarazione.

Il decreto legge n. 124 del 2019 in commento, individua, inoltre, alcuni divieti di compensazione per i destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA o di cancellazione dall'archivio del VIES. Tali divieti si differenzieranno a seconda della natura del provvedimento che ha colpito il contribuente. Ai soggetti ai quali viene notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, viene preclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti. Più precisamente il divieto opererà:

- a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti;
- indipendentemente dalla circostanza che i crediti siano estranei all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento;
- fino a quando la partita IVA risulti cessata.

Per i contribuenti, invece, ai quali sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dall'archivio VIES, il divieto di compensazione, sempre a partire dalla data di notifica del provvedimento, sarà più limitato. Tale divieto, infatti:

- riguarderà esclusivamente i crediti IVA, e

- resterà in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno comportato l'emissione del provvedimento di esclusione.

In caso di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta in violazione delle citate disposizioni, il Modello F24 viene scartato. Lo scarto sarà comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento stessa, mediante apposita ricevuta. È bene evidenziare che i crediti per i quali resterà precluso l'utilizzo in compensazione potranno essere esclusivamente:

- chiesti a rimborso, nel rispetto delle disposizioni vigenti, quali l'articolo 38 del DPR n. 602 del 1973 e l'articolo 30 del DPR n. 633 del 1972, ovvero
- riportati «a nuovo» nella dichiarazione successiva.

### **Estensione del canale Entratel/Fisconline anche per le eccedenze e crediti del sostituto d'imposta.**

Il medesimo provvedimento estende altresì l'obbligo di utilizzo dei canali telematici dell'Amministrazione Finanziaria (**Entratel o Fisconline**) nel caso di compensazioni di **crediti maturati "in qualità di sostituti d'imposta"** (art.3 c.2 lett.b del citato DL 124/2019).

Non sarà quindi più possibile utilizzare il canale di versamento home o remote banking in presenza di tali crediti.

Tale canale obbligatorio di versamento in compensazione (riferito anche a deleghe F24 con importi comunque a debito e non solo di quelle a zero per i quali è già in vigore tale obbligo) da relazione illustrativa al provvedimento fa riferimento a crediti da 730 – eccedenze di ritenute versate – bonus fiscali (80 euro bonus "Renzi") che derivano non solo da dichiarazioni annuali (ad es. 770 2020) ma anche da versamenti infrannuali periodici. Tale interpretazione ha messo in allarme gli operatori (in particolare quelli che elaborano salari e stipendi) in quanto tale obbligo, avendo efficacia, come il precedente "a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019", troverebbe applicazione fin dai versamenti del 16/11 scorso, con palese violazione dello statuto del contribuente (art.3 L.212/2000) per cui i nuovi adempimenti imposti dovrebbero essere efficaci non prima di 60 giorni dall'introduzione. Occorre quindi un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate (a termini dell'art.37 D.L.04.07.2006) effettua dei controlli sulle compensazioni di imposte e contributi comunicati tramite il canale Entratel o Fisconline e può sospendere fino a 30 giorni, l'esecuzione delle stesse avvisando il contribuente.

Il tentativo di compensazione indebita bloccato dall'Agenzia delle Entrate è autonomamente punito con una **sanzione di 1.000,00 euro** (art. 15 D.Lgs.471/1997) per ciascuna delega, salvo giustificazione del contribuente sull'effettività dei crediti utilizzati o esecuzione dei versamenti corretti entro 30 giorni dall'avviso dell'Agenzia.

Lecco, 29 novembre 2019

Dott. Paolo Ripamonti